

UN ANNO DI LEGISLAZIONE

La XVIII legislatura della Repubblica Italiana ha avuto inizio il 23 marzo 2018 con la prima seduta della Camera dei deputati e del Senato, le cui composizioni sono state determinate dai risultati delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, indette dopo lo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avvenuto il 28 dicembre 2017; abbiamo predisposto questo documento riepilogativo dei provvedimenti legislativi sino al 08.03.2019, in vista del prossimo Congresso; confidando così di offrire al Congresso un documento riepilogativo su quanto accaduto nel primo anno della XVIII Legislatura. Di seguito i provvedimenti in materia di giustizia di maggiore interesse o rilevanza per la ns. professione

***Ufficio di monitoraggio legislativo
Antonio F. Rosa***

Sommario

DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2018, N. 73	2
DECRETO LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91.....	2
DECRETO LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87.....	4
LEGGE 9 NOVEMBRE 2018, N. 128.....	6
LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.....	8
LEGGE 9 GENNAIO 2019, N. 3.....	10
DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	13
LEGGE 11 FEBBRAIO 2019, N. 12	14
LEGGE 8 MARZO 2019, N. 20	15

DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2018, N. 73

Il primo provvedimento preso dal governo in materia di giustizia è stato il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2018, n. 73: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. (*pubblicato in GU n.143 del 22-6-2018*) ed entrato in vigore il 22/06/2018. Il Decreto-Legge è stato poi convertito con modificazioni dalla **L. 27 luglio 2018, n. 93** (in G.U. 30/07/2018, n. 175).

DECRETO LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91

Successivamente è stato preso il Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" Pubblicazione: G.U. n. 171 del 25 luglio 2018 **e convertito con la legge:** 21 settembre 2018, n. 108, G.U. n. 220 del 21 settembre 2018

Il provvedimento all'**articolo 2, comma 1**, proroga al **1° aprile 2019** (termine poi ulteriormente prorogato) l'efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017.

La riforma prevista dal decreto legislativo n. 216 del 2017, in estrema sintesi prevede:

o a tutela della riservatezza delle **comunicazioni dei difensori** nei colloqui con l'assistito, ne vieta la trascrizione, anche sommaria;

o prevede - con riguardo alla garanzia di **riservatezza delle comunicazioni non penalmente rilevanti o contenenti dati sensibili** - che quando l'ufficiale di polizia giudiziaria ascolta una comunicazione di questa natura non la trascriva, neanche sommariamente. L'ufficiale avrà, tuttavia, un **obbligo di annotazione**, anche sommaria, dei contenuti di quelle comunicazioni affinché il PM possa, eventualmente, compiere valutazioni diverse, chiedendo la trascrizione anche di quelle comunicazioni quando le ritenga utili alle indagini;

o in relazione alla procedura di **selezione delle intercettazioni**, disciplina la fase del deposito dei verbali e delle registrazioni, con la possibilità offerta alle parti di prenderne cognizione, e la fase dell'**acquisizione del materiale** intercettato al fascicolo delle indagini. Tale fase segue una duplice procedura, a seconda che le intercettazioni debbano o meno essere utilizzate per motivare una misura cautelare: nel primo caso, l'acquisizione è disposta dal PM a seguito del provvedimento del giudice che adotta la misura cautelare; nel secondo caso è disposta dal giudice che ha autorizzato le operazioni all'esito di un contraddittorio tra accusa e difesa che può essere anche solo cartolare;

o prevede, a **tutela dei difensori**, che questi possano ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, e copia dei verbali delle operazioni. La **trascrizione delle intercettazioni**, attualmente prevista al termine dell'udienza di stralcio, dovrà invece essere effettuata **all'apertura del dibattimento**; solo in quella fase le parti potranno estrarre copia delle intercettazioni;

o stabilisce che tutti gli atti delle intercettazioni non acquisiti al fascicolo siano restituiti al PM per la **conservazione nell'archivio riservato** tenuto presso l'ufficio del PM e siano coperti da segreto; ogni accesso all'archivio dovrà essere registrato. Il GIP potrà accedere e ascoltare le registrazioni; i difensori delle parti potranno ascoltare le registrazioni ma non potranno ottenere copia delle registrazioni e degli atti;

o per quanto riguarda l'**uso delle intercettazioni nel procedimento cautelare**, prevede che, tanto nella richiesta di misura cautelare fatta dal PM, quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del PM o a motivare la decisione del giudice. Anche in questa fase, i difensori potranno esaminare gli atti e le registrazioni, ma non estrarre copia.

o dispone, poi, che sia il PM ad acquisire al fascicolo delle indagini le intercettazioni utilizzate per l'**adozione di una misura cautelare**; ciò farà seguito, peraltro, a un vaglio di rilevanza del materiale presentato dal PM a corredo della richiesta, effettuato dal giudice della cautela, che dovrà restituire al PM gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili per la conservazione nell'archivio riservato;

o disciplina le **intercettazioni tra presenti** mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (**c.d. trojan**). Tali intercettazioni saranno consentite nei luoghi di privata dimora solo quando vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un'attività criminosa; il presupposto non è richiesto però se si procede per uno dei gravi delitti previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale. Il PM e il giudice dovranno motivare l'esigenza di impiego di questa modalità e indicare in quali luoghi e tempi sarà possibile attivare il microfono. Dovrà essere costantemente garantita la sicurezza e l'affidabilità della rete di trasmissione attraverso la quale i dati intercettati vengono trasferiti agli impianti della procura della Repubblica; spetterà a un **decreto del Ministro della giustizia** definire i dettagli tecnici dei programmi informatici da utilizzare, che dovranno comunque assicurare la possibilità di disattivare il dispositivo alla fine delle operazioni rendendolo inservibile.

L'**articolo 2, comma 2, sospende fino al 15 febbraio 2019** l'efficacia delle disposizioni della legge n. 103 del 2017 (c.d. legge Orlando) con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza. Più nel dettaglio la disposizione **sospende** l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 77-80 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017, le quali apportano modifiche

alla disciplina relativa alla **partecipazione al procedimento pe-nale** - da parte dell'imputato o del detenuto - **con il sistema del collegamento audiovisivo a distanza** (c.d. "videoconferenza"). La disposizione fa salva l'immediata efficacia di quanto previsto dal comma 81 dell'articolo 1 della suddetta legge, concernente le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli art. 270-bis, primo comma e 416-bis, secondo comma, c.p., nonché di cui all'art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.

I commi 77, 78 e 79 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 riguardano la partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto sia nel giudizio ordinario che nel rito abbreviato nonché la partecipazione a distanza all'udienza camerale.

All'Articolo 2, commi 3 e 3-bis il comma 3 si proroga al 31 dicembre 2021 il termine per il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale operanti a Ischia, Lipari e Portoferraio.

Il **comma 3-quater** dell'art. 2 ha novellato l'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma della professione forense, **differendo di ulteriori due anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato**. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno, quindi, in vigore a partire dalla **sessione d'esame 2020** anziché dalla sessione 2018.

L'ultimo intervento in materia era stato quello del DL 244 del 2016 che aveva modificato l'art. 49 della citata legge professionale forense, prorogando di un anno (da 4 a 5 anni) il termine, decorrente dalla data di vigenza della stessa legge (2 febbraio 2013), che consente lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio alla professione di avvocato sulla base della disciplina previgente; ciò, sia in relazione alle prove scritte e orali sia alle modalità esecutive.

DECRETO LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87

Terzo provvedimento di rilievo è il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" poi convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"

Il **comma 1 dell'articolo 1** reca alcune modifiche alla disciplina del **contratto di lavoro a tempo determinato**, con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo. Il **comma 2** specifica che le novelle di cui al precedente **comma 1** si applicano **ai contratti stipulati 4**

successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi ed alle proroghe (dei contratti a termine) successivi al 31 ottobre 2018. Il

comma 3 esclude dall'ambito delle novelle di cui al **comma 1** i contratti di lavoro a termine stipulati dalle **pubbliche amministrazioni**.

La novella di cui al **comma 1, lettera c)**, eleva da 120 a 180 giorni il termine - posto a pena di decadenza e decorrente dalla cessazione temporale del contratto - per l'impugnazione del carattere a tempo determinato del contratto di lavoro.

Si ricorda che l'impugnazione può essere eseguita con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale (in funzione di giudice del lavoro) o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni (decorrenti dal rifiuto o dal mancato accordo).

L'**articolo 1-bis** prevede una **riduzione dei contributi previdenziali**, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni di età e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.

L'**articolo 3** modifica i **limiti minimi e massimi della misura dell'indennità in caso di licenziamento illegittimo ed incrementa, in alcune ipotesi, il contributo previdenziale addizionale** concernente i rapporti di lavoro subordinato a termine.

L'**articolo 12** prevede l'**abolizione** del meccanismo della scissione dei pagamenti, **split payment**, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (in sostanza, i **compensi dei professionisti**).

DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N. 113

Quarto provvedimento è il **Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 poi convertito con Legge 1 dicembre 2018, n. 132**, G.U. n. 281 del 3 dicembre 2018 "**Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**"

Per il contenuto del provvedimento si rinvia al **Dossier Ufficio Studi Camera dei Deputati** al link: <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D18113B.Pdf>

L'articolo 1 oltre a sopprimere l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, introduce disposizioni concernenti le controversie relative al rilascio dei permessi "speciali", con specifico riguardo al giudice competente e al procedimento di trattazione delle impugnazioni. Si dispone, in particolare, che il giudice competente - ossia le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite dal DL n. 13/2017) presso ciascun Tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - decidano con rito sommario di cognizione [comma 3, lett. a)]. Viene introdotto nel D.lgs. n. 150/20115 il nuovo articolo 19-ter, disciplinante le controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario. La nuova disposizione prevede l'applicazione del rito sommario di cognizione innanzi alle sezioni specializzate per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo o revoca dei permessi di soggiorno di protezione. La competenza è della sezione specializzata del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento. Sono dettate poi altre norme processuali (comma 5).

Si segnalano:

- Art. 15 Disposizioni in materia di giustizia

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente: «Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili). - 1. Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.».

- **Articolo 24** che interviene in materia di impugnazione delle misure di carattere patrimoniale di cui al codice antimafia, nonché in tema di documentazione antimafia. La disposizione inserisce un ulteriore comma nell'articolo 10 del codice antimafia in materia di impugnazioni. Il nuovo comma 2-quater prevede che in caso di conferma del decreto impugnato, la Corte d'appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.

LEGGE 9 NOVEMBRE 2018, N. 128

Legge 9 novembre 2018, n. 128: "Modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti" Pubblicazione: G.U. n. 262 del 10 novembre 2018

La legge interviene sul termine per l'esercizio della delega legislativa per la revisione del processo contabile. Per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi la proposta di legge prevede il nuovo termine di tre anni (anziché di due anni) dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega. Tale decreto, adottato in attuazione della delega recata dall'art. 20 della legge n. 124 del 2015, è il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, entrato in vigore il 7 ottobre 2016. Il nuovo termine per l'adozione di decreti integrativi e correttivi è dunque fissato – in base alla modifica disposta dalla proposta di legge C. 1236 – al 7 ottobre 2019 (anziché al 7 ottobre 2018). I principi e criteri direttivi sono i medesimi di quelli fissati dalla disposizione di delega.

Si ricordano i principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega (e per l'adozione dei decreti legislativi correttivi ed integrativi) dall'art. 20 della legge 124/2015: adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori; l'adeguamento va coordinato ai principi generali stabiliti dalla disciplina del codice processuale civile, assicurando in particolare la concentrazione delle tutele spettanti al giudice contabile; disciplinare i giudizi tenendo conto degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi da tutelare, in base al principio di concentrazione ed effettività della tutela e nel rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo; ispirare le disposizioni processuali sulle azioni del PM e sulle funzioni e attività del giudice e delle parti a principi di semplificazione e razionalizzazione e riparto delle competenze; prevedere, per una sola volta e per un massimo di 2 anni, l'interruzione - con atto di costituzione in mora - del termine di prescrizione (di 5 anni) delle azioni esperibili dal procuratore regionale; il termine di prescrizione è sospeso per la durata del processo; detto criterio introduce quindi, per il procuratore regionale, una specifica limitazione rispetto alla disciplina generale sull'interruzione della prescrizione di cui agli artt. 2943 e seguenti del codice civile. elevare il limite attuale (di 5.000 euro) per il rito monitorio previsto dall'art. 55 del TU del 1934 per gli atti dannosi di lieve entità patrimoniale; il limite va periodicamente aggiornato sulla base delle rilevazioni Istat; prevedere, nei giudizi di responsabilità amministrativa, l'introduzione di un rito abbreviato che permetta all'Erario, definendo il giudizio di primo grado, di incamerare rapidamente una somma di denaro, a titolo di risarcimento non superiore al 50% del danno economico imputato; l'accesso al rito abbreviato è condizionato dal parere favorevole del PM ed è precluso in caso di dolo nell'arricchimento del responsabile del danno. La sentenza è immediatamente esecutiva e inappellabile. In secondo grado, la formulazione della richiesta di abbreviato consente una sentenza che preveda un risarcimento almeno pari al 70% di quanto domandato con l'atto di citazione; prevedere un riordino della fase istruttoria sulla base dei seguenti principi: specificità e concretezza della notizia di danno erariale; pieno accesso agli atti dopo 6

l'emissione dell'invito a dedurre; obbligatorietà dell'audizione personale del presunto responsabile; specificazione delle modalità di esercizio dei poteri del PM; formalizzazione dell'archiviazione; preclusione di chiamata in causa su ordine del giudice, in assenza di

nuovi elementi, di un soggetto destinatario di archiviazione; unificazione delle norme sull'obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante. L'obbligo di denuncia è attualmente previsto da diverse discipline di settore nell'ambito della pubblica amministrazione (es: in generale, per i dipendenti statali, art. 20 del D.P.R. n. 3 del 1957). Sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, l'art. 54-bis del TU pubblico impiego (D.Lgs 165/2001) introdotto dalla legge 190 del 2012 concentra le tutele sul divieto di sanzioni, licenziamento o misure discriminatorie nei suoi confronti; in sede disciplinare, sul divieto di rivelarne l'identità, senza il suo consenso (a meno che la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato); la denuncia è inoltre sottratta al diritto di accesso agli atti previsto dalla L. 241/1990. disciplinare le procedure sulle consulenze tecniche, prevedendo l'istituzione di albi regionali; riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le disposizioni e i principi del codice di rito civile in relazione a specifici aspetti, che vengono dettagliatamente indicati (cfr nn. 1 e 2); ridefinizione della disciplina delle impugnazioni, anche mediante rinvio a quella del primo grado, nonché riordino e ridefinizione delle norme relative alle decisioni impugnabili, all'effetto devolutivo dell'appello, alla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, al regime delle eccezioni e delle prove, ai termini per la revocazione in conformità a quanto previsto dal c.p.c., in ossequio ai principi del giusto processo e della sua durata ragionevole; riordino e ridefinizione, in ossequio ai principi nomofilattici e di certezza del diritto, delle norme sul deferimento alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale di questioni di massima importanza, conflitti di competenza territoriale e regolamento di competenza su ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo; riordino e ridefinizione delle disposizioni sull'esecuzione di sentenze di condanna definitive al risarcimento del danno (il PM contabile ha la titolarità di agire e resistere davanti al giudice civile dell'esecuzione immobiliare); disciplinare chiaramente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti dalla Corte in sede di controllo ed elementi probatori producibili in giudizio, anche assicurando, nell'ambito di un eventuale giudizio di responsabilità amministrativa, la necessaria considerazione dei pareri resi dalla stessa Corte in sede consultiva

LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

Pubblicazione: G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 (suppl.ord.) **Testo ripubblicato:** nella G.U. n. 15 del 18 gennaio 2019 (suppl.ord.)

Gli interventi proposti nel settore della giustizia mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria e riguardano essenzialmente il personale, perseguendo l'obiettivo della copertura e dell'ampliamento delle piante organiche nonché

della riqualificazione del personale in servizio.

Con riferimento agli interventi sul personale, il Ministero della giustizia è, infatti, autorizzato:

-2021, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (comma 164); analoga assunzione nel triennio citato riguarda 35 dirigenti di istituto penitenziario (commi 308-310); nel corso dell'esame in Senato è stata aggiunta la previsione relativa all'assunzione nel triennio 2019-2021 di 7 direttori di istituti penitenziari minorili, aumentando la relativa dotazione organica e demandando al Ministero l'individuazione degli istituti penitenziari qualificati come uffici di livello dirigenziale (comma 311).

ri vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. L'organico della magistratura ordinaria viene aumentato di 600 unità e il Ministero della giustizia è, nel contempo, autorizzato a bandire annualmente, nel triennio 2019-2021, un concorso annuale per un massimo di 200 posti (commi 377-380). 7

È inoltre autorizzata l'assunzione per il triennio 2019-2021: di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi regionali, di un contingente di personale amministrativo presso l'Avvocatura Generale dello e l'ampliamento delle dotazioni organiche dei referendari della Corte dei Conti

Inoltre, si segnala l'autorizzazione di specifiche assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario (comma 382).

Un altro intervento concerne l'ampliamento delle finalità del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario (istituito con la legge di bilancio 2018).

Un ulteriore intervento (commi 592-596), introdotto nel corso dell'esame in sede referente, ha modificato la disciplina dell'indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti. In particolare, si incrementa il Fondo destinato attualmente anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti, di 10 milioni annui a partire dal 2019. Inoltre, sono apportate una serie di modifiche alla legge n. 122 del 2016, in merito alla disciplina del diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti con particolare riguardo alla platea degli aventi diritto in caso di morte della vittima in conseguenza di reato; alle condizioni per l'accesso; alla riapertura e alla proroga, alla data del 30 settembre 2019, dei termini per la presentazione della domanda per la concessione dell'indennizzo. Nel corso dell'esame in Senato, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici è stata incrementata di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2019 (comma 492).

Il disegno di legge di bilancio modifica la disciplina della legge n. 890 del 1982 sulla notificazione postale degli atti giudiziari – introdotta dalla legge di bilancio dello scorso anno – dettando alcune disposizioni di semplificazione ed allungando alcuni termini (commi 813-814).

Infine, sono state inserite una serie di previsioni volte a disporre **proroghe di interesse del settore giustizia**. In particolare, si proroga:

orma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (comma 1139, lettera a);

dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 1139, lett. b);

degli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (comma 1139, lett. c);

l 14 settembre 2021 il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012 (comma 1139, lett. d);

anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma (comma 1139, lett. e);

re 2019 il termine per il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009 (comma 1140, lett. a).

LEGGE 9 GENNAIO 2019, N. 3

Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici": Pubblicazione: G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019

Il disegno di legge originario A.C. 1189 recante misure per il **contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, è stato presentato dal Governo alla Camera il 24 settembre 2018 ed è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, che ne hanno avviato l'esame il 4 ottobre.

Nel corso dell'esame in sede referente le Commissioni hanno deliberato di **ampliare il perimetro** originario del disegno di legge al tema della **prescrizione del reato**.

Il provvedimento si compone di un solo articolo ripartito in 30 commi. Con riguardo al contenuto possono essere distinte due parti:

- la prima parte (articolo 1, commi da 1 a 10) reca misure per il contrasto dei reati contro

la Pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato;
- la seconda parte (articolo 1, commi da 11 a 30) prevede norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.

Misure di contrasto della corruzione

La prima parte del disegno di legge (articolo 1, commi 1-10) detta misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, introdotte con modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile, all'ordinamento penitenziario e ad alcune leggi speciali.

In particolare, il **comma 1** - oltre a modificare la disciplina della prescrizione del reato (v. *infra*) - introduce modifiche al codice penale, attraverso le quali: prevede la possibilità di perseguire, senza una richiesta del Ministro della Giustizia e in assenza di una denuncia di parte, i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni **reati contro la P.A. all'estero** (*lett. a) e b)*); amplia l'ambito applicativo e **inasprisce le pene accessorie** conseguenti alla condanna per reati contro la P.A. Si fa riferimento, ad esempio, all'**incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione** e all'**in-terdizione dai pubblici uffici**, che vengono rese perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione (*lett. c) e m)*). L'interdizione dai pubblici uffici permane anche in caso di riabilitazione del condannato, per ulteriori 7 anni (*lett. i)*); modifica la disciplina della **sospensione condizionale della pena**, subordinando la concessione, in caso di delitti contro la P.A., al pagamento della ripa-razione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa e consentendo al giudice di non estenderne gli effetti alle pene accessorie (*lett. g) e h)*); introduce un'aggravante del delitto di **indebita percezione di erogazioni a danno della Stato**, quando il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (*lett. l)*); aumenta le pene per i delitti di **corruzione per l'esercizio della funzione** (*lett. n)*) e di **appropriazione indebita** (*lett. u)*); amplia l'ambito applicativo dell'art. 322-bis c.p., relativo ai reati di corruzione commessi da membri della Corte penale internazionale o degli organi dell'Unione europea o da funzionari UE e di Stati esteri (*lett. o)*); introduce la possibilità di affidare alla polizia giudiziaria beni i sequestrati nell'ambito di procedimenti penali per delitti contro la P.A., affinché siano utilizzati per esigenze operative (*lett. p)*); modifica la disciplina della **riparazione pecuniaria** conseguente a condanne per reati contro la P.A., in particolare estendendo l'obbligo di pagamento anche al privato corruttore (*lett. q)*); estende la procedibilità d'ufficio di alcuni reati contro il patrimonio alle ipotesi di danno di rilevante gravità di incapacità per età o infermità della persona offesa (*lett. v)*); abroga il delitto di millantato credito, ricomprendendo anche questa condotta nel delitto di **traffico di influenze illecite** (*lett. s) e t)*); prevede una **causa di non punibilità** per colui che collabora con la giustizia, a patto che vi sia una confessione spontanea che intervenga prima che l'interessato abbia notizia di una indagine a suo carico e comunque entro 4 mesi dalla

commissione del reato (*lett. r*).

Il comma 3 consente l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nelle abitazioni o in altri luoghi di privata dimora, mediante inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico (c.d. trojan), eliminando la norma che attualmente esclude questa possibilità quando non vi sia motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo un'attività criminosa.

Il comma 4 introduce modifiche al codice di procedura penale attraverso le quali: amplia l'uso delle **intercettazioni** nei procedimenti per reati contro la P.A. (*lett. a* e *b*); introduce la misura interdittiva del divieto di concludere contratti con la P.A., che può aggiungersi al divieto di contrattare con la P.A. e può essere disposta dal giudice anche in deroga ai limiti di pena previsti per le misure interdittive (*lett. c*); consente una più estesa applicazione delle pene accessorie per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, eliminando gli automatismi procedurali che ne limitano attualmente l'ambito, ad esempio intervenendo sulla disciplina del patteggiamento (*lett.d*) ed *e*); consente, anche in relazione ai delitti di corruzione, al giudice dell'impugnazione di accertare la responsabilità dell'imputato nonostante la prescrizione del reato al fine di provvedere comunque alla confisca allargata del denaro o dei beni frutto dell'illecito (*lett. f*); assegna al tribunale di sorveglianza la competenza a 9

dichiarare l'estinzione della pena accessoria perpetua, decorsi 7 anni dall'intervenuta riabilitazione e in presenza di prove effettive e costanti di buona condotta del condannato (*lett. g*).

Il comma 5 modifica le fattispecie di **corruzione tra privati** previste dal codice civile per prevedere la procedibilità d'ufficio.

Per quanto riguarda la fase successiva alla condanna penale, i **commi 6 e 7** modificano l'**ordinamento penitenziario** per inserire alcuni delitti contro la pubblica amministrazione nel catalogo dei reati che precludono, in caso di condanna, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, a meno di collaborazione con la giustizia.

Sempre sotto il profilo delle indagini penali, il **comma 8** estende la disciplina delle **operazioni di polizia sotto copertura** al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione.

Il comma 9 aumenta la durata delle **sanzioni interdittive** che possono essere comminate alle società e agli enti riconosciuti amministrativamente responsabili di una serie di reati contro la P.A.

Il comma 10 chiede al Governo di non rinnovare le riserve che l'Italia ha apposto in sede di firma della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

Il comma 1, lettere d), e) ed f) - prevede anche una parziale riforma dell'istituto della prescrizione del reato, attraverso la modifica degli articoli 158, 159 e 160 del codice penale. In sintesi, il provvedimento:

- individua nel giorno di cessazione della continuazione il termine di decorrenza della prescrizione in caso di **reato continuato** (si tratta di un ritorno alla disciplina anteriore alla legge ex Cirielli del 2005);
 - sospende il corso della prescrizione dalla data di pronuncia della **sentenza di primo grado** (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.
- L'**entrata in vigore** della riforma della prescrizione è fissata (comma 2 dell'art. 1) al **1° gennaio 2020**.

DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Decreto legislativo n. 14 del 2019 del 12 gennaio 2019, n. 14 - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

La c.d. nuova legge "fallimentare" non si chiamerà più così: sarà cancellato il termine "fallimento" per abbandonare la connotazione negativa e di discredito, per favorire una cultura di risanamento piuttosto che dell'eliminazione delle imprese dal mercato

Articolo di FILIPPO LAMANNA (Presidente del Tribunale di Novara e Direttore scientifico ilFallimentarista.it, il portale tematico Giuffrè Francis Lefebvre in materia di crisi di impresa e diritto fallimentare)

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (contenuto nel D.Lgs. n. 14/2019) soppianderà definitivamente il R.D. n. 267/1942, ossia l'attuale legge fallimentare, disciplinando in un unico corpo normativo le procedure che hanno come obiettivo la soluzione della crisi o dell'insolvenza sia dell'imprenditore (commerciale e non), che del debitore civile sovraindebitato, fatte salve alcune eccezioni (enti pubblici, amministrazione straordinaria per le grandi imprese, alcune forme speciali di liquidazione coatta amministrativa).

Il Codice esprime peraltro una diversa filosofia, orientata, da un lato, a prevenire le situazioni di crisi, introducendo un diffuso sistema di monitoraggio con strumenti di allerta, interni ed esterni all'impresa, per anticiparne l'emersione e consentire un più tempestivo intervento per fronteggiarle; dall'altro, quando sia inevitabile "fallire", permette di rendere meno traumatico tale evento, obiettivo già sollecitato da varie fonti europee (da ultimo, la Proposta di direttiva UE 2016).

Il Codice cerca dunque di favorire una cultura del risanamento anziché dell'eliminazione delle imprese dal mercato, superando la concezione di fondo, storicamente radicata, che correlava al fallimento un disvalore sociale considerando il debitore insolvente come un frodatore (decoctor, ergo fraudator) e l'insolvenza come illecito da sanzionare. Più laicamente, l'insolvenza viene vista ora 10

come evento naturale nel quadro del rischio implicito nell'attività d'impresa, e dunque, per quanto fenomeno patologico, comunque statisticamente prevedibile.

Da ciò l'idea non più di eliminare al più presto dal mercato le imprese insolventi viste come cellule impazzite, ma di intervenire, da un lato, per prevenirne e arrestarne il declino ai primi segnali, e in ogni caso, dall'altro, non per sanzionare l'imprenditore (salvo che nei casi in cui abbia commesso veri e propri illeciti penali) quanto piuttosto per salvare i valori dell'impresa e consentire allo stesso imprenditore una seconda chance (fresh start). Così, scomparsa la parola "fallito" dalle tavole della legge (per scongiurare l'effetto di disvalore e riprovazione sociale che ancora l'accompagnava), il fallimento è stato rinominato liquidazione giudiziale, e così, a cascata, ogni istituto cui si accompagnava l'aggettivo "fallimentare" è stato rinominato in senso politicamente più corretto.

Dalle semplici variazioni estetico-nominalistiche si è passati poi a elaborare nuovi istituti e a ridisegnare, aggiornandoli, quelli preesistenti, nel contesto di una complessiva razionalizzazione dell'intero sistema giusconcorsuale, cui è stato ridato quel connotato di organicità ormai perduto dalla legge fallimentare del '42. Ciò è avvenuto attraverso plurimi strumenti: l'elaborazione di principi generali; la contestuale disciplina sia della crisi dell'impresa, che di quella del debitore civile; la riunificazione dei diversi procedimenti per l'apertura delle procedure di risoluzione della crisi o dell'insolvenza in un unico procedimento; la semplificazione/unificazione dei vari riti processuali; il coordinamento organico tra la disciplina concorsuale e quella societaria, con innovativa attenzione ai gruppi d'impresa; la semplificazione/unificazione del sistema notificatorio con modalità telematiche; la riduzione delle ipotesi di prededuzione e la riduzione della durata delle procedure concorsuali; la previsione di forme di esdebitazione anche automatica; l'estensione dell'area delle imprese soggette all'obbligo di dotarsi di un sindaco o revisore; la previsione di nuove responsabilità dei professionisti; la maggiore responsabilizzazione degli organi di gestione e di controllo; la semplificazione dei criteri di quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità verso gli organi di gestione e controllo. E molto altro.

Quasi tutte le disposizioni entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (14 agosto 2020).

LEGGE 11 FEBBRAIO 2019, N. 12

Legge 11 febbraio 2019, n. 12 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"

L'**articolo 11-quinquies** reca un'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga il termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 347, riguardante il rinnovo dei consigli degli

ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018.

La norma riproduce il contenuto del decreto-legge n. 2 del 2019 che aveva prorogato la scadenza del termine per l'elezione dei Consigli dell'Ordine; per effetto di quest'intervento, non sarà più oggetto di conversione.

LEGGE 8 MARZO 2019, N. 20

Legge 8 marzo 2019, n. 20 "Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155" Pubblicazione: G.U. n. 67 del 20 marzo 2019

L'articolo 1 specifica che la procedura di adozione dei decreti correttivi ed integrativi nonché i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi, sono quelli già fissati dalla legge n.155 del 2017 per l'esercizio della delega principale.

Per l'emanazione dei decreti correttivi ed integrativi l'articolo 1 concede al Governo due anni, da calcolare a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega principale. Si segnala, al riguardo, che l'art. 389 del decreto legislativo n. 14 del 2019 prevede che la riforma entri in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso in gazzetta ufficiale (con l'eccezione di specifiche norme la cui entrata in vigore è invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione). Essendo stato pubblicato il d.lgs. n. 14 del 2019 nella Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 2019, la riforma entrerà in vigore il 14 agosto 2020; i decreti legislativi integrativi e correttivi dovranno essere emanati entro il 14 agosto 2022.